Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 15**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 18 gennaio 1962** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1961, n. **1441.**

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, concernente la sistemazione delle opere permanenti di protezione antiaerea già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le espropriazioni previste dal decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, l'indennità è determinata dall'Ufficio del Genio civile in base al valore venale dell'immobile al momento dell'avvenuta occupazione, moltiplicato per il coefficiente dieci.

Sulla somma dovuta come indennità ai sensi del comma precedente, devono corrispondersi al proprietario dell'immobile espropriato, dalla data dell'avvenuta occupazione, gli interessi nella misura legale.

Le stesse disposizioni si applicano per gli eventuali danni o diminuzioni di diritti derivanti dall'occupazione del sottosuolo.

Art. 2.

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo precedente è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dello interno per l'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62 si provvederà con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI — TRABUCCHI — GONELLA — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 dicembre 1961, n. **1442.**

Norme transitorie sugli assegni familiari in favore di alcune categorie di lavoratori prima dell'applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria, del commercio e professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Industria:

assegni: lire 1.140 settimanali per ciascun figlio; lire 828 settimanali per il coniuge; lire 330 settimanali per ciascun ascendente;

contributo: 35,10 per cento sulla retribuzione lorda entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

Commercio e professioni e arti:

assegni: lire 4.940 mensili per ciascun figlio; lire 3.588 mensili per il coniuge; lire 1.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 26,40 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

Art. 2.

Con effetto dal 1° settembre 1960 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari per il settore dell'assicurazione

della cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

lire 5.720 mensili per ciascun figlio;
lire 4.680 mensili per il coniuge;
lire 2.080 mensili per ciascun ascendente.

Con effetto dal 1° maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, i contributi per gli assegni familiari dello stesso settore, comprensivi del contributo di caropane stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni, sono determinati nella misura del 28,20 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

E' abrogato il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1960, n. 1542.

Art. 3.

Con effetto dal 1° luglio 1959 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per il settore dei servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni;

assegni: lire 5.160 mensili per ciascun figlio; lire 3.808 mensili per il coniuge; lire 2.430 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 45 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 728.

Art. 4.

Con effetto dal 1° maggio 1961 e fino alla data di applicazione della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, gli assegni familiari ed i relativi contributi per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono determinati nelle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

assegni: lire 5.720 mensili per ciascun figlio; lire 4.082 mensili per il coniuge; lire 1.768 mensili per ciascun ascendente;

contributo: 32 per cento sulla retribuzione lorda calcolata entro i limiti minimo e massimo previsti dalla legge 8 gennaio 1959, n. 14.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — GONELLA
TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1443.
Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo — e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati — è fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni.

Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, è aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni.

Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e agli altri Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, le somme riscosse per effetto dell'applicazione dell'aliquota dell'1,50 per cento delle retribuzioni, prevista al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, sino a tutto il periodo di paga anteriore alla data del 31 dicembre 1961.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è, inoltre, tenuto a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a titolo di anticipazione — senza oneri di interessi — la somma di lire 35 miliardi, che sarà ricuperata mediante trattenuta operata dallo stesso Istituto nazionale della previdenza sociale sui proventi di spettanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie, realizzati mediante la applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì tenuto a versare all'Istituto nazionale assistenza dipendenti da enti locali la somma di lire 863.399.127, costituente l'onere sostenuto dal 1° novembre 1955 al 31 agosto 1960 per l'assistenza di malattia ai pensionati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Al pagamento della somma anzidetta l'Istituto nazionale della previdenza sociale

provvederà coi proventi realizzati mediante l'applicazione dell'aliquota addizionale dello 0,20 per cento di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Gli Enti, fondi, casse, gestioni ed imprese, indicati nelle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare l'onere loro derivante, ai sensi della legge medesima, dalla corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai rispettivi pensionati per il periodo dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963.

L'onere medesimo è determinato mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra i soggetti di cui al primo comma e gli enti preposti all'assistenza di malattia ai pensionati. In caso di mancato accordo, la determinazione dell'onere è fissata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati.

Nel caso che normali entrate o le disponibilità di bilancio non consentano ai soggetti di cui al primo comma di fronteggiare l'onere loro derivante per l'assistenza di malattia ai pensionati, si provvederà ad incrementare le entrate dei medesimi adeguando la misura dei rispettivi contributi.

Art. 4.

Le Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i Monti pensioni, i Fondi speciali e gli altri Istituti indicati alla lettera *c*) dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono tenuti a fronteggiare dal 1° settembre 1960 al 31 dicembre 1963 l'onere derivante dall'applicazione della legge medesima nei riguardi dei rispettivi titolari di pensioni o di assegni vitalizi.

L'onere di cui al precedente comma è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati.

Per fronteggiare l'onere previsto dai precedenti commi si provvede con un contributo integrativo, la misura e la ripartizione del quale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.

In deroga a quanto stabilito nel primo comma del presente articolo, l'onere di cui allo stesso comma concernente i titolari di pensioni o di assegni vitalizi relativi a categorie di iscritti, per l'assistenza sanitaria, all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali è posto a carico diretto della gestione assistenza sanitaria dello stesso Istituto con effetto dal 1° gennaio 1962.

A decorrere dalla stessa data la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, è elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1964, fermo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, è posto a carico delle rispettive gestioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori in attività di servizio.

Per porre le gestioni anzidette in condizioni di fronteggiare tale onere, si provvede mediante l'applicazione di una aliquota addizionale alla misura del contributo per la assicurazione contro le malattie, stabilita per ciascuna gestione dell'assicurazione predetta.

La misura dell'addizionale di cui al precedente comma è determinata con le stesse forme e modalità con cui è determinata la misura del contributo a cui la stessa si addiziona.

La misura dell'addizionale, di cui al precedente comma, sarà determinata, con decreto del Presidente della Repubblica, entro il 31 dicembre 1963, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati relativo a ciascuna gestione, sentiti i consigli di amministrazione degli Enti gestori dell'assicurazione di malattia interessati.

A decorrere dalla data indicata al primo comma, il « Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati » riprenderà la denominazione di « Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

Art. 6.

A decorrere dalla data indicata al primo comma del precedente articolo 1, le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie per i lavoratori assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, previste dalle tabelle *B*, allegate ai decreti legislativi 19 aprile 1946, n. 213, e 31 ottobre 1947, n. 1304, modificate dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 870, sono aumentate dello 0,40 per cento della retribuzione soggetta a contribuzione a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:

1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;

2) ospedaliera;

3) farmaceutica;

4) integrativa sanitaria ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 31 dicembre 1961, n. 1444.

Aumento dei contributi dello Stato a favore di enti ed iniziative turistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962 lo stanziamento annuo relativo al contributo dello Stato a favore:

a) degli Enti provinciali per il turismo, previsto dall'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 2.900 milioni a lire 3.500 milioni;

b) dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 705, è elevato da lire 1.055 milioni a lire 1.355 milioni;

c) di enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, è elevato da lire 300 milioni a lire 450 milioni;

d) di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività diretta ad incrementare il movimento dei forestieri ed il turismo sociale o giovanile, previsto dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, è elevato da lire 100 milioni a lire 150 milioni.

Per il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente comma è altresì autorizzato uno stanziamento straordinario di lire 100 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere relativo al primo comma del precedente articolo, si provvederà, per l'esercizio 1961-62, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 393 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

All'onere relativo al secondo comma del precedente articolo, si farà fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 28 luglio 1961, n. 828, concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — FOLCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1961.

Consolidamento di alcuni abitati delle province di Ancona, di Macerata e di Pesaro, in applicazione della legge 21 gennaio 1960, n. 31.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 gennaio 1960, n. 31;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Ancona;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 28 gennaio 1960, n. 31;

Provincia di Pesaro:

Acqualagna, capoluogo e la frazione Abbadia del Furlo;
Borgopace, capoluogo e la frazione Lamoli;
Pontedazzo, frazione del comune di Cantiano;
Cagli, capoluogo e la frazione Pianello;
Frontino;
Peglio;
Montecalvo in Foglia;
Val di Teva, frazione del comune di Montecerignone;
Montefelcino;
Molino di Bascio, frazione del comune di Pennabilli;
Novilara, frazione del comune di Pesaro;
Gallo, frazione del comune di Petriano;
Cavoleto, frazione del comune di Piandimeleto;
Piobbico;
San Costanzo;
Molinaccio, frazione del comune di Sassofeltrio;
Talamello;
Case Bernardi, frazione del comune di Tavullia.

Provincia di Macerata:

San Severino Marche, limitatamente al rione San Pacifico;
Petriolo;
Gualdo;
Montefano;
Camporotondo di Fiastrone;
Penna San Giovanni;
Urbisaglia.

Provincia di Ancona:

Ancona, limitatamente ai rioni Santo Stefano e Posatora;
Nidastore, frazione del comune di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1961

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1961
Registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 114

(220)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 164 relativo alla costruzione della strada Ebel NDjolé (Repubblica del Gabon)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 81 del 15 dicembre 1961 il bando di gara n. 164, relativo alla costruzione della strada Ebel NDJolé (km. 48) nella Repubblica del Gabon. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 400.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: da fissarsi dal candidato a seconda della natura dei lavori.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Directeur des Travaux Publics du Gabon, B. P. 49 a Libreville (Gabon) prima della data fissata per la loro apertura che avverrà il 15 febbraio 1962 alle ore 15 locali (ore 14 GMT) a Libreville (Gabon).

In applicazione dell'articolo 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(164)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 88, l'Amministrazione comunale di Pietra paola (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(221)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di Lacedonia (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.771.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(222)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 96, l'Amministrazione comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(223)

Autorizzazione al comune di Oriolo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 97, l'Amministrazione comunale di Oriolo Calabro (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(224)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 98, l'Amministrazione comunale di Grisolia (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(225)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 92, l'Amministrazione comunale di Dipignano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(226)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 93, l'Amministrazione comunale di Diamante (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(227)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 91, l'Amministrazione comunale di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(228)

Autorizzazione al comune di Cellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 95, l'Amministrazione comunale di Cellara (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(229)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 89, l'Amministrazione comunale di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.625.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(230)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 87, l'Amministrazione comunale di Teano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(231)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 86, l'Amministrazione comunale di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(232)

Autorizzazione al comune di Cesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 85, l'Amministrazione comunale di Cesa (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(233)

Autorizzazione al comune di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 91, l'Amministrazione comunale di Capua (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 80.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(234)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 90, l'Amministrazione comunale di Rosora (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(236)

Autorizzazione al comune di Serra San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 80, l'Amministrazione comunale di Serra San Quirico (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(238)

Autorizzazione al comune di Montemarciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 82, l'Amministrazione comunale di Montemarciano (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(237)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 84, l'Amministrazione comunale di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(235)

Autorizzazione al comune di Serra de' Conti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 81, l'Amministrazione comunale di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(239)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 372, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.684.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(315)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1962, registro n. 2 Interno, foglio n. 141, l'Amministrazione comunale di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.421.000.000, per la compertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 12

Corso dei cambi del 17 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,68	620,64	620,66	620,65	620,64	620,63	620,63	620,65	620,62	620,64
$ Can.	593,55	594,05	594 —	594,25	592,90	593,28	594,10	593,35	593,30	594,25
Fr. Sv.	143,71	143,78	143,77	143,76	143,79	143,76	143,765	143,75	143,75	143,78
Kr. D.	90,18	90,14	90,15	90,135	90,10	90,17	90,1375	90,20	90,18	90,20
Kr. N.	87,05	87,05	87,04	87,045	87,05	87,07	87,03	87,10	87,07	87,05
Kr. Sv.	120,10	120,04	120,05	120,05	120,10	120,07	120,03	120,10	120,07	120,05
Fol.	172,33	172,15	172,15	172,11	172,20	172,17	172,14	172,20	172,16	172,15
Fr. B.	12,46	12,468	12,471	12,47	12,465	12,47	12,4685	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,68	126,66	126,67	126,65	126,65	126,65	126,64	126,65
Lst.	1744,39	1743,90	1744,10	1744,15	1744 —	1744,89	1744,05	1744,85	1744,87	1744 —
Dm. occ.	155,43	155,43	155,46	155,46	155,35	155,43	155,445	155,45	155,43	155,44
Scell. Austr.	24,04	24,015	24,04	24,0175	24 —	24,02	24,0175	24,02	24,01	24,01
Escudo Port.	21,75	21,74	21,73	21,76	21,70	21,75	21,745	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli del 17 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	106,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,425
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,64
1 Dollaro canadese	594,175
1 Franco svizzero	143,762
1 Corona danese	90,136
1 Corona norvegese	87,037
1 Corona svedese	120,04
1 Fiorino olandese	172,125
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,655
1 Lira sterlina	1744,10
1 Marco germanico	155,452
1 Scellino austriaco	24,017
1 Escudo Port.	21,752

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sesta estrazione per l'assegnazione dei premi ai Buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1965

Si rende noto che il giorno 8 febbraio 1962, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la sesta estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1965 alla 20ª/1965) dei buoni del Tesoro novennali 5%, scadenti il 1° aprile 1965, emessi in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 21 gennaio 1956.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 11 gennaio 1962

Il direttore generale: GRECO

(219)

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto del Ministro per il tesoro, in data 6 agosto 1960, il dott. Mario Affede, notaio residente ed esercente in Macerata, è stato accreditato presso il locale Ufficio provinciale del tesoro per le operazioni di Debito pubblico.

Il direttore generale: GRECO

(280)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961 « Nomina dei componenti del Consiglio superiore della sanità », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 novembre 1961, all'art. 1, pagina 4442, prima colonna, terz'ultima riga, ed all'art. 2, pagina 4443, prima colonna, penultima riga della Sezione 3, in luogo di « ...Dogliotti prof. dott. Giulio Cesare... » leggasi: « ...Dogliotti prof. dott. Achille Mario... ».

(323)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a settantadue posti di assistente in prova del Genio militare della carriera esecutiva della Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, con il quale, in relazione alle vacanze esistenti nel ruolo organico degli assistenti del genio militare alla data del citato decreto ministeriale, venne indetto un esame preliminare per i sottufficiali dell'Esercito aspiranti all'impiego civile per il conferimento di centonove posti di assistente aggiunto del genio militare (coefficiente 180) della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Considerato che al detto esame preliminare riservato ai sottufficiali dell'Esercito ha chiesto di partecipare soltanto il brigadiere dei carabinieri Bovar Fortunato e che pertanto debbono essere utilizzabili per mancanza di aspiranti centotto posti di assistente aggiunto del genio militare;

Visto l'art. 352, comma quarto, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il quale dispone che i posti riservati ai sottufficiali delle forze armate che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi;

Visto l'art. 355 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, il quale dispone che un terzo dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali del ruolo organico delle carriere esecutive deve essere conferito, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, su parere del Consiglio di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che può essere bandito un concorso pubblico per esami per la nomina a settantadue posti di assistente aggiunto in prova del genio militare (coefficiente 180) della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a settantadue posti di assistente aggiunto in prova del genio militare (coefficiente 180) della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

a) il possesso del diploma di licenza di scuola media di primo grado; licenza di scuola complementare o ginnasiale (conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico); di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola industriale o di laboratorio scuole.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti;

b) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato 32 anni, salvo le elevazioni del limite massimo previste nel successivo art. 4.

Si prescinde dal limite di età per i concorrenti che alla data del presente bando rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

e) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile del candidato, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro per la difesa.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo l'allegato schema, che forma parte integrante del presente decreto e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel precedente art. 2 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di giorni sessanta indicato nel presente articolo, anche se presentate in tempo agli uffici postali o inoltrate tramite ufficio, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto di cui ai precedenti comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti; per i reduci dalla prigionia o per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti e assimilati decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano, purchè, nel complesso, non si superino 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbito ogni altra eventuale elevazione spettante:

5) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

6) ad anni quarantacinque: per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 e, per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1943, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *b*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte e di una prova orale sulle materie indicate in calce al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei locali e nei giorni indicati con successivo decreto ministeriale.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello fissato per sostenere la detta prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato in quella orale.

Art. 7.

Per sostenere le prove scritte e orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto o patente automobilistica o carta di identità.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) non devono essere scaduti della validità prevista per ciascuno di essi.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superata la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale del personale civile e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa. da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172,

ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241 dovranno produrre a seconda dell'arma o corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo, da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci della deportazione e dell'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nei cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rapresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4, i documenti di rito;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio dalla quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, fra questi compresi quelli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto.

Art. 9.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo) nel termine perentorio di venti giorni, che decorreranno dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta bollata da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*), ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato, su carta bollata da L. 100, dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) il certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile, del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la

cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'Autorità militare competente in bollo da L. 200.

Anche i candidati che sono stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina):

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle visite di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo da L. 100, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) (certificato di cittadinanza italiana), 4) (certificato di godimento dei diritti politici), 5) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana o in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate e legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, o appartenenti ai ruoli aggiunti, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al secondo comma del precedente art. 9:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine di cui al secondo comma del precedente art. 9, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli di invalidi menzionati aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti sopracennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impegnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale (coefficiente 180) stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio iniziale annuo lordo riferito al coefficiente 180 di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro per la difesa.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale in godimento di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1960
Registro n. 54, foglio n. 295

PROGRAMMA DI ESAMI

PROVE SCRITTE

1. Composizione di italiano.

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni); nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di sapere scrivere in forma corretta.

2. Disegno geometrico ed architettonico.

Rette, angoli, divisioni di segmenti, degli angoli e della circonferenza, poligoni, raccordi e tangenti, sezioni coniche, curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici; riduzioni di disegni, tinti e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti di legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc.

Disegni di vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

a) *Matematica*:

Aritmetica. Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazioni. Regola del tre semplice e composto. Regole di interesse. Elementi di calcolo algebriche ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva. Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni. Geometria pratica. Allineamenti. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superfice. Uso del livello ad acqua e del livello a canocchiale. Applicazione alla misura delle aree, dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica*:

Proprietà generale dei corpi. Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione. Equilibrio dei corpi. Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite e cuneo.

Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacia, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione di liquidi, principio di Pascal, torchio. Condizione di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, previsioni interne e pressioni su fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri, Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettro-calamita. Campanelli elettrici.

Materiale da costruzione: Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calce. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici. Colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) *Chimica*:

Aria atmosferica. Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Aerazione degli ambienti.

Acque e sua composizione; acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano. Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzioni*:

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato. Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie. Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazioni. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazzo.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonaci. Rivestimenti. Rimedi. Mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri, piattebande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opera d'arte).

Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli amienti. Lavori di mine.

e) *Nozioni varie*.

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e di igiene. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misure, contabilità e liquidazione dei lavori. Pronto soccorso per gli infortuni.

f) *Nozioni elementari di statistica*:

Metodo statistico; computo; rilevazione statistica; indagine statistica; prospetti, tabelle e rappresentazioni grafiche; media statistica; numeri indici, esempi, scopo. Utilità della statistica.

Il Ministro: ANDREOTTI

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200).

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - Ufficio del personale civile di ruolo - SEDE

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . il . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a settantadue posti di assistente aggiunto in prova del genio militare nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione difesa-Esercito.

Fa presente (2) di aver titolo all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Istituto scolastico . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale;

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizione sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, li . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni.

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in quanto . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione e della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Riduzione da settantadue a trentotto del numero dei posti nella qualifica di assistente aggiunto in prova nel Genio militare messi a concorso con decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959 (registro n. 12, foglio n. 140), col quale venne bandito, ai sensi dell'art. 352 (primo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, un esame preliminare per i sottufficiali dell'Esercito per il conferimento di centonove posti di assistente aggiunto del Genio militare;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1960 (registro n. 54, foglio n. 295) col quale, in applicazione dello stesso art. 352 (quarto comma) in combinazione con l'art. 345 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, venne indetto un pubblico concorso per esami a settantadue posti di assistente aggiunto in prova del Genio militare, pari a due terzi dei posti non utilizzati per mancanza di aspiranti all'esame bandito col citato decreto ministeriale 30 aprile 1959;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1959, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1960 (registro n. 23, foglio n. 68), col quale il citato decreto ministeriale 30 aprile 1959 (registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1959) venne modificato per riduzione da centonove a novantacinque del numero dei posti messi ad esame;

Visto che al detto esame preliminare a novantacinque posti di assistente aggiunto ha chiesto di partecipare un solo sottufficiale;

Visto che, pertanto, debbono considerarsi non utilizzati per mancanza di aspiranti novantaquattro posti nella predetta qualifica;

Visto il numero dei posti da conferire senza concorso, nella stessa qualifica di assistente aggiunto del Genio militare, agli invalidi di guerra (militari e civili) nonchè agli invalidi per servizio in esecuzione rispettivamente dell'art. 9 (terzo comma) della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 9 (primo comma) della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

Accertato in cinquantasette il numero dei posti disponibili residuali;

Considerato che di tale numero di posti possono essere messi a pubblico concorso i due terzi in applicazione dell'art. 352 (quarto comma) in combinazione con l'art. 345 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che in conseguenza di tale sopravvenuta rivalutazione dev'essere modificato il citato decreto ministeriale 15 dicembre 1959 per quanto concerne il numero dei posti messi a concorso;

Decreta:

Articolo unico

E' ridotto da settantadue a trentotto il numero dei posti nella qualifica di assistente aggiunto del Genio militare messi a pubblico concorso per esami con decreto ministeriale 15 dicembre 1959, ferma restando ogni altra prescrizione contenuta nel decreto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1961
Registro n. 22, foglio n. 98

(7736)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per il conferimento di due borse di studio per « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche annesso allo Stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Viterbo.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di due borse di studio annuali — della durata di sei mesi ciascuna — destinate a medici che intendano svolgere compiti di « ricercatore » presso il laboratorio di ricerche idrologiche dello Stabilimento termale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Viterbo.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani laureati in medicina e chirurgia, specializzati in idrologia medica o forniti di titoli specifici in idrologia medica, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 15 febbraio 1962. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro il 15 febbraio 1962. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale.

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e del diploma di specializzazione in idrologia medica (oppure di titoli specifici in idrologia medica), nonchè della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici ed i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 15 febbraio 1962 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica di laboratorio;

b) in un colloquio sulla materia dell'idrologia medica;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal Presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame ed almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità, l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

Le borse saranno conferite ai concorrenti classificati al primo ed al secondo posto della graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 8, il concorrente sarà sostituito, nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli vincitori di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile;

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale.

Art. 7.

L'importo di ciascuna borsa di studio è di L. 480.000 (quattrocentottantamila) nette, pagabili in sei rate mensili posticipate di L. 80.000 (ottantamila). Ai borsisti potrà essere consentito di fruire del vitto presso lo stabilimento termale di Viterbo, dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo allo stabilimento termale, quota che presentemente è di L. 445 per ciascun pasto.

Art. 8.

I borsisti, sotto la direzione del direttore sanitario dello stabilimento termale, devono attendere ai compiti di « ricercatore » e, in particolare, collaborare a ricerche originali di carattere clinico-sperimentale sulle malattie che portano ad invalidità al lavoro, trattabili con la terapia idrologica.

I borsisti sono soggetti alla osservanza delle norme interne dello stabilimento termale.

Ai borsisti è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Viterbo, di dedicare al laboratorio di ricerche una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità che saranno fissate dal direttore dello stabilimento termale, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo della Direzione generale, su proposta del direttore sanitario dello stabilimento termale. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per sei mesi, nell'anno 1963, con provvedimento della Direzione generale, su proposta motivata del direttore sanitario dello Stabilimento termale di Viterbo.

Roma, addì 12 dicembre 1961

Il direttore generale: CATTABRIGA

(8719)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3391 bis in data 30 giugno 1961, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Benevento alle candidate vincitrici del concorso bandito con decreto del medico provinciale di Benevento n. 805 del 15 febbraio 1961;

Visti i successivi decreti n. 4126 del 13 settembre 1961, e n. 5263 del 31 ottobre 1961 concernenti modifiche al decreto citato.

Considerato che a seguito della mancata assunzione del servizio, nel termine assegnato, da parte della vincitrice della condotta ostetrica di Ginestra degli Schiavoni, quest'ultima si è resa vacante;

Viste le domande delle candidate con la indicazione delle sedi preferenziali;

Vista la graduatoria delle candidate idonee approvata con decreto n. 3391 del 30 giugno 1961;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281:

Decreta:

La sig. Farina Angela è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Ginestra degli Schiavoni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 18 dicembre 1961

Il medico provinciale: NOCERINO

(8706)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7337 in data 15 luglio 1961, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento di n. sette posti di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 7338 in data 15 luglio 1961, col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;

Considerato che per effetto di rinuncia da parte del concorrente dott. Viganò Sergio si è reso disponibile il posto della condotta medica consorziale di Meleti ed Uniti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dal concorrente Colombo Ezio il quale, regolarmente interpellato ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296:

Decreta:

Il dott. Colombo Ezio è dichiarato vincitore del concorso sopraindicato ed assegnato alla condotta medica consorziale di Meleti ed Uniti.

Il sindaco del comune di Meleti è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano addì 1° dicembre 1961

Il medico provinciale: VEZZOSO

(8705)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso, bandito con proprio decreto n. 281 del 20 febbraio 1961, per un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1960;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 1343, in data 23 settembre 1961;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dallo art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonché il regolamento sui concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Mele Giovanni . . . . . punti 59,757 su 100
2. Uleri Giovanni . . . . . . » 58,770 »
3. Carboni Giuseppe . . . . . » 58,151 »
4. Marras Francesoo . . . . . » 56.564 »
5. Lintas Salvatore . . . . . » 49.504 »
6. Demuru Tomaso . . . . . » 48,012 »
7. Marras Aldo . . . . » 47,414 »
8. Sulas Francesco . . . . . » 46,313 »
9. Canu Bachisio . . . . . » 46.086 »
10. Iadevaia Roberto . . . . . » 45,781 »
11. Piras Giuseppino . . . . . » 45,315 »
12. Cardia Dario . . . . . . » 44,089 »
13. Murgia Antonio . . . . . » 43,884 »
14. Brau Salvatore . . . . . . » 41,000 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, nel Foglio annunzi legali, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 13 dicembre 1961

Il veterinario provinciale: SERRA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto odierno n. 1920, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per un posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di Nuoro al 30 novembre 1960 bandito con decreto n. 281 del 20 febbraio 1961;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il seguente concorrente risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria a fianco indicata:

Mele Giovanni: Orani-Oniferi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, nel Foglio annunzi legali, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 13 dicembre 1961

Il veterinario provinciale: SERRA

(8846)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.